



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 31 gennaio 2002 (07.02)
(OR. fr)

15585/01

PUBLIC 12

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
DICEMBRE 2001

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 2001. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel dicembre 2001, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet: (<http://ue.eu.int>"); rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

DICEMBRE 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2392° Consiglio Occupazione e politica sociale del 3 dicembre 2001 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2848/2000 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	14118/01	150/01	Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici	PE-CONS 3660/01		Maggioranza qualificata
Decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo dei disabili 2003	14289/01		Unanimità
2393° Consiglio Economia e Finanza del 4 dicembre 2001 Decisione del Consiglio che autorizza l'Irlanda ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	13268/01		Unanimità

DICEMBRE 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano - la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati - la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM	PE-CONS 3666/01 PE-CONS 3667/01	151/01, 152/01, 153/01	Astenzione DK Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata	
2395° Consiglio Trasporti/Telecomunicazioni 6 dicembre 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)	PE-CONS 3657/01 + COR 1 (en) + COR 2 (fi)		Maggioranza qualificata	

DICEMBRE 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime	PE-CONS 3656/01	154/01	Maggioranza qualificata	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 sospendendo, a titolo autonomo, i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali	13527/01 + COR 1 (de,el,pt) + COR 1 (fi,pt)		Maggioranza qualificata	
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al contributo della Comunità al Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria	PE-CONS 3664/01 + COR 1 (fr)		Maggioranza qualificata	
7 dicembre 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità	PE-CONS 3662/01	155/01, 156/01, 157/01	Maggioranza qualificata	

DICEMBRE 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
2396° Consiglio Giustizia, affari interni e protezione civile 6 dicembre 2001 SIS II - Regolamento del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) - Decisione del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione Decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro 7 dicembre 2001 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo	14160/01 + COR 1 (da) 14161/01 13436/01 + REV 1 (es,sv) 13437/01 + COR 1 (sv) 14093/01	158/01, 159/01, 160/01 161/01	Unanimità Unanimità Unanimità Unanimità Unanimità	

DICEMBRE 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Atto legislativo adottato in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione				
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto	Ref. docc. 15157/01 PE-CONS 3668/1/01 REV 1		Maggioranza qualificata	
2399° Consiglio Ambiente del 12 dicembre 2001				
Regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari	13483/01 + COR 1 (de)	162/01, 163/01	Unanimità	
Atto legislativo adottato in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione				
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA	Ref. doc. 15158/01		Maggioranza qualificata	

DICEMBRE 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Atto legislativo adottato in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione				
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (13.12.2001)	Ref. docc. 15271/01 PE-CONS 3669/01			Maggioranza qualificata
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo n° 2978/94 del Consiglio (13.12.2001)	Ref. doc. 15160/01			Maggioranza qualificata
2400° Consiglio Pesca • 17 dicembre 2001				
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	13995/01 + COR 1			Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
18.12.01 Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	15213/01 + ADD I	164/01, 165/01, 166/01, 167/01, 168/01, 169/01, 170/01, 171/01, 172/01, 173/01, 174/01, 175/01, 176/01, 177/01, 178/01, 179/01, 180/01, 181/01, 182/01	Voto contrario di EL Maggioranza qualificata	
2402° Consiglio Agricoltura del 19 dicembre 2001 Regolamento del Consiglio che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1017/94 concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2204/90 recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi	14457/01 14213/01 14839/01 + COR I (nl)		Astensione A Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata	

DICEMBRE 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	14448/01 + COR 1 (fi)	184/01, 185/01, 186/01	Voto contrario di I Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione	PE-CONS 3653/01 + COR 1 (fi)	187/01	Voto contrario di UK Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca	14273/01		Maggioranza qualificata
Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000	14060/01		Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria	PE-CONS 3658/01 + COR 1 + COR 2 (fr)	188/01	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine	15317/01	189/0, 190/011	Voto contrario A, IRL, S Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
2403° Consiglio Mercato Interno del 20 dicembre 2001				
Direttiva del Consiglio concernente il miele	8923/00	191/01, 192/01, 193/01, 194/01	Voto contrario E Astensione B, UK Maggioranza qualificata	
Direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana	6201/00	195/01, 196/01	Maggioranza qualificata	
Direttiva del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	6199/00 + COR 1 (de) + COR 2 (de)	197/01, 198/01, 199/01	Voto contrario B Astensione NL Maggioranza qualificata	
Direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinati all'alimentazione umana	7297/00	200/01, 201/01, 202/01	Maggioranza qualificata	
Direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana	6200/00	203/01, 204/01, 205/01	Voto contrario B Maggioranza qualificata	
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto	14851/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (de,it,nl,da,es,pt,fi,sv) + REV 1 (sv)	206/01, 207/01, 208/01, 209/01, 210/01	Unanimità	

DICEMBRE 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Decisione del Consiglio che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune nonché l'allegato 14a del Manuale comune	15182/01	211/01	Unanimità

DICHIARAZIONE 150/01

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito si rammarica che queste disposizioni di modifica del regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio non siano state utilizzate anche per aumentare i totali ammissibili di catture stabiliti da tale regolamento per lo scampo nelle zone CIEM IV, VI e VII.

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione, nei mesi di luglio e settembre 2001, argomentazioni a suo avviso conclusive secondo le quali gli aumenti sarebbero a) appropriati per tali stock di scampi e b) compatibili con la protezione del merluzzo bianco e del nasello. Una siffatta misura sarebbe stata conforme all'impegno assunto dalla Commissione, nella sua dichiarazione in sede di Consiglio del dicembre 2000, di presentare proposte una volta soddisfatte tali due condizioni.

Il Regno Unito attende dalla Commissione un'iniziativa urgente per concretare tale impegno."

DICHIARAZIONE 151/01

Direttiva riguardante la regolamentazione delle società di gestione ed i prospetti semplificati:

"Il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione sulla regolamentazione dei depositari conformemente alla direttiva 85/611/CEE e sulla necessità di modificare tale regolamentazione, eventualmente corredata di una proposta di revisione".

DICHIARAZIONE 152/01

Articolo 5bis, paragrafo 1, lettera a) della suddetta direttiva:

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri che autorizzano le società di gestione a fornire sino al 50% dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, sotto forma di garanzia fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione, come enunciato al quarto trattino, terranno pienamente conto della normativa prudenziale, vigente o in fieri, sui capitali al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario e di mantenere la coerenza di tutto il quadro giuridico. Le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda le società di gestione non costituiscono un precedente per la regolamentazione di altri enti finanziari. Il ricorso alle garanzie sarà esaminato in occasione della revisione di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), o in una fase precedente se le circostanze lo richiederanno."

DICHIARAZIONE 153/01

Articolo 5bis, paragrafo 1, lettera a) della suddetta direttiva

"Il Regno Unito e i Paesi Bassi prendono atto della dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sugli OICVM, in particolare dell'impegno in base al quale le disposizioni della direttiva OICVM relative alle società di gestione non costituiscono un precedente per la regolamentazione di altri enti finanziari. Il Regno Unito e i Paesi Bassi ribadiscono di sostenere il principio secondo il quale, per gli enti finanziari, i requisiti patrimoniali devono basarsi sui rischi. Il Regno Unito e i Paesi Bassi chiedono alla Commissione di tenere conto dell'evoluzione della concezione dei requisiti patrimoniali, in particolare per quanto riguarda i rischi operativi, nell'ambito dell'Unione europea e in altre sedi internazionali, in sede di riesame dei requisiti patrimoniali previsti dalla presente direttiva. Il Regno Unito e i Paesi Bassi chiedono inoltre alla Commissione di esaminare, contestualmente a tale riesame, l'entità dell'apertura del mercato che la direttiva avrà realizzato in pratica e di determinare se siano necessarie ulteriori misure legislative o non legislative."

DICHIARAZIONE 154/01

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6, paragrafo 5

"La Commissione seguirà attentamente l'evolversi della situazione e - se opportuno alla luce del rapporto di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5 sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii) - presenterà nuove proposte per un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni relative al regime di responsabilità, qualora ciò sia necessario nell'interesse del mercato interno."

DICHIARAZIONE 155/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che gli obblighi contenuti nella presente direttiva non si applicano all'Austria e al Lussemburgo, in quanto essi non hanno porti marittimi."

DICHIARAZIONE 156/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'agente marittimo può essere riconosciuto dalle autorità dello Stato membro quale firmatario dei seguenti formulari FAL dell'IMO: n. 3 "Dichiarazione delle provviste di bordo", n. 4 "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio" e n. 5 "Ruolo dell'equipaggio"."

DICHIARAZIONE 157/01

Dichiarazione degli Stati membri

"Gli Stati membri convengono che l'elenco dei passeggeri riportato nell'Allegato II della direttiva potrebbe essere utilmente completato da una colonna per la registrazione del tipo e del numero del documento di identità (passaporto) dei passeggeri. Tale approccio dovrebbe essere sostenuto in sede di IMO."

DICHIARAZIONE 158/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che i poteri di esecuzione che la Commissione dovrà esercitare in virtù del regolamento e della decisione sullo sviluppo del Sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), adottati a seguito delle conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2001 secondo le quali la spesa per lo sviluppo del SIS II sarà imputata al bilancio delle Comunità europee a decorrere dal 2002, siano limitati a materie quali:

- progettazione dell'architettura fisica del sistema;
- elaborazione dei requisiti di sicurezza (protezione logica, controllo/registrazione integrale, cifratura, ecc.);
- elaborazione dei requisiti della rete di comunicazione (tipo, protocollo, architettura della rete, ampiezza di banda, requisiti tecnici);
- definizione e elaborazione dei requisiti tecnici della base di dati;
- definizione, elaborazione e applicazione delle prescrizioni e delle procedure di prova;
- requisiti della possibile interfaccia con i sistemi nazionali;
- scelta e acquisto dei (tipi) di prodotti hardware e software;
- requisiti di una possibile interfaccia di interrogazione, se comune agli Stati membri.

Il Consiglio e la Commissione ritengono che le seguenti materie esulino dai poteri di esecuzione conferiti alla Commissione in virtù del suddetto regolamento e della suddetta decisione e debbano essere regolate secondo le pertinenti procedure legislative previste dai trattati, se del caso mediante modifica o integrazione delle vigenti disposizioni della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985 o di quelle previste da eventuali decisioni prese sulla base di dette disposizioni:

- qualificazione, ai sensi della legge, dell'architettura del sistema;
- definizione delle categorie di dati da inserire nel sistema, dello scopo dell'inserimento e dei relativi criteri;
- contenuto delle registrazioni SIS;

- definizione delle autorità aventi accesso ai dati SIS;
- determinazione della durata delle segnalazioni SIS;
- decisione sulla necessità di disporre di un tipo comune di N.SIS o di un tipo comune di interfaccia con i sistemi nazionali;
- norme sull'interconnessione delle segnalazioni;
- norme sulla compatibilità tra le stesse;
- norme sulla responsabilità per la loro esattezza;
- norme sull'accesso delle parti interessate ai dati SIS;
- norme sulla protezione dei dati personali e relativo controllo;
- norme sulla sicurezza."

DICHIARAZIONE 159/01

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che il regolamento istituendo a seconda delle materie un comitato di gestione e un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nello sviluppo del SIS II, non rispetti i criteri stabiliti in materia di scelta delle modalità procedurali dalla decisione n. 1999/468/CE del Consiglio. La Commissione si riserva tutti i diritti che le sono conferiti dal trattato."

DICHIARAZIONE 160/01

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca si attende che gli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio restino nell'ambito delle prospettive finanziarie per il periodo dal 2000 al 2006."

DICHIARAZIONE 161/01

"Dichiarazione del Consiglio relativa ad una continuità di cooperazione con la Romania per quanto riguarda la decisione di concedere l'esenzione dall'obbligo del visto:

"A seguito della relazione della Commissione al Consiglio relativa all'"esenzione dei cittadini rumeni dall'obbligo del visto" del 29.6.2001, (doc. COM(2000) 361 defin.), il Consiglio ha deciso di applicare l'esenzione dall'obbligo del visto ai cittadini rumeni a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Il Consiglio si congratula per le misure attuate e prospettate e prende atto con soddisfazione degli impegni precisi e concreti assunti dalla Romania per garantire la sicurezza e prevenire l'immigrazione clandestina negli Stati membri dell'Unione europea. Auspica che l'attuazione di siffatte misure porti ad un miglioramento effettivo.

Nel quadro delle analisi effettuate con la partecipazione degli Stati membri dal Gruppo "Valutazione collettiva" e dalle altre strutture esistenti presso la Commissione in merito ai progressi compiuti da ciascun paese candidato all'adesione e alle lacune che devono ancora colmare per potersi allineare all'acquis dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni, il Consiglio dedicherà particolare attenzione alle ripercussioni per la sicurezza interna e l'immigrazione clandestina negli Stati membri nonché ai seguenti aspetti:

- Controlli alle frontiere effettuati dalle autorità rumene in entrata, uscita e transito
- Politica in materia di visti
- Documenti di viaggio e documenti di identità
- Disposizioni giuridiche in materia di immigrazione e asilo
- Leggi e altre disposizioni sulla cittadinanza e gli apolidi
- Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente negli Stati membri
- Dimensione economica e sociale.

Facendo seguito alla valutazione periodica in seno al Consiglio e qualora si rivelasse necessario il Consiglio deciderà le misure adeguate conformemente al trattato."

DICHIARAZIONE 162/01

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 21

"Il Consiglio dichiara che, nei casi in cui norme coerenti a livello nazionale e comunitario siano fondamentali ai fini della libera circolazione delle merci nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero agire in buona fede onde assicurare tale coerenza. Pertanto, un regime istituito a livello nazionale in virtù di una direttiva dovrebbe essere seguito dallo stesso regime a livello comunitario.

In tale contesto il Consiglio è stato in grado di approvare l'applicazione di un regime di esaurimento comunitario al disegno o modello comunitario (articolo 21) sebbene tale regime non corrisponda al punto di vista principale di tutti gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 163/01

Dichiarazione del Consiglio relativa a pezzi staccati

"Il Consiglio prende atto del carattere temporaneo delle disposizioni dell'articolo 110 relative a un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso fabbricato o utilizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

Le disposizioni temporanee dell'articolo 110 lasciano impregiudicata la decisione che sarà presa in base allo studio che la Commissione effettuerà ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli."

DICHIARAZIONE 164/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle specie associate

"Il Consiglio e la Commissione convengono di sviluppare ulteriormente la base scientifica per una gestione che tenga nel debito conto la natura mista delle attività di pesca, mediante la comunicazione di dati a un livello quanto più dettagliato possibile, meglio se a livello di operazione di pesca. Tali dati dovrebbero essere esaminati in riunioni tecniche che si svolgeranno nel corso del 2002."

DICHIARAZIONE 165/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla gestione degli stock al di fuori dei limiti di sicurezza biologica

"Il Consiglio e la Commissione convengono sulla necessità di sviluppare al più presto le conclusioni del Consiglio del 25 aprile 2001 relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del principio precauzionale e sui meccanismi pluriennali di determinazione del TAC, dando la priorità agli stock che per il CIEM o il CSTEP si situano al di fuori dei limiti di sicurezza biologica."

DICHIARAZIONE 166/01

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione sui TAC sottoutilizzati

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la sottoutilizzazione dei TAC e dei contingenti non costituirà la sola base per ridurre i TAC qualora uno o più Stati membri utilizzino i loro contingenti in misura considerevole."

DICHIARAZIONE 167/01

Dichiarazione delle delegazioni danese, tedesca, francese e olandese sulle preferenze dell'Aia

"A parere del Belgio, della Danimarca, della Germania e dei Paesi Bassi, i criteri per la ripartizione dei contingenti per gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro giudizio, le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Inoltre, in anni caratterizzati da stock scarsi o in diminuzione, le preferenze dell'Aia danno luogo a ingiustificate assegnazioni supplementari a scapito di altri Stati membri.

Siamo contrari all'applicazione delle preferenze dell'Aia, che contravvengono al principio della stabilità relativa. come pure al compromesso della Presidenza."

DICHIARAZIONE 168/01

Dichiarazione dell'Irlanda sui TAC e i contingenti per il 2002

"La posizione dell'Irlanda sulle proposte relative ai TAC e ai contingenti per il 2002 lascia impregiudicata l'importante dichiarazione rilasciata dall'Irlanda il 20 ottobre 1993 relativa ai promemoria del governo irlandese sulla revisione della politica comune della pesca (doc 5765/92)."

DICHIARAZIONE 169/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla passera di mare nello Skagerrak e nel Kattegat, all'aringa nella zona VIIghjk, alla sogliola nella divisione VIIIab e al nasello settentrionale

"Il Consiglio e la Commissione convengono di chiedere un'ulteriore consulenza scientifica al CIEM e al CSTEP sulla situazione degli stock e sul livello più appropriato di catture per il 2002 per quanto riguarda lo stock di passera di mare nello Skagerrak e nel Kattegat, di aringa nella zona VIIghjk, di sogliola nella divisione CIEM VIIIab e di nasello settentrionale."

DICHIARAZIONE 170/01

Dichiarazione della Commissione sullo sgombrò del Mare del Nord

"La Commissione proseguirà gli sforzi alla ricerca di una soluzione rapida e soddisfacente affinché la Svezia possa pescare anche nella zona di pesca norvegese CIEM IVab il contingente di sgombrò, che è limitato alla zona CIEM IIIa e alle acque comunitarie nella zona IVab."

DICHIARAZIONE 171/01

Dichiarazione del Consiglio sullo sgombrò del Mare del Nord

"Il Consiglio prende atto con soddisfazione dei progressi già compiuti su tale questione e constata l'intenzione della Commissione di proseguire gli sforzi alla ricerca di una soluzione rapida e soddisfacente affinché la Svezia possa pescare anche nella zona di pesca norvegese CIEM IVab il contingente di sgombrò, che è limitato alla zona CIEM IIIa e alle acque comunitarie nella zona IVab."

DICHIARAZIONE 172/01

Dichiarazione sull'eglefino nelle divisioni CIEM VIb e VIIa

"Alla luce dell'evoluzione degli stock di eglefino nelle divisioni CIEM VIb e VIIa, il Consiglio e la Commissione convengono sulla necessità di riesaminare le misure di gestione adottate per tali zone al fine di migliorare la conservazione e il ripristino di detti stock. Tale riesame avrà luogo durante il primo semestre del 2002."

DICHIARAZIONE 173/01

Dichiarazione della delegazione spagnola in relazione alla nota di pagina 2 per lo stock "acciuga" - IX,X, COPACE 34.1.1.

"La delegazione spagnola dichiara di non essere d'accordo sulla possibilità di trasferimento di una parte del contingente di acciuga dalla zona IX, X, COPACE 34.1.1. alla zona VIII del CIEM. La Spagna mantiene i ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro i regolamenti che hanno stabilito detta possibilità di trasferimento tra gli anni 1996 e 2001 e presenterà un nuovo ricorso, dato che, a suo parere, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-179/95 non ha risolto la questione della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 174/01

Dichiarazione della delegazione greca

"La Grecia vota contro la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura in quanto nel calcolo del contingente che le spetta per la specie tonno rosso dell'allegato I, lettera c) non si è tenuto conto dei dati riveduti dell'ICCAT per la Grecia. Al riguardo rammenta la dichiarazione del Consiglio del dicembre 1999, secondo la quale "il Consiglio prende atto della richiesta della Grecia di riesaminare le statistiche delle catture sulla scorta dei dati ICCAT riveduti.".

DICHIARAZIONE 175/01

Dichiarazione della delegazione spagnola sulle possibilità di pesca non utilizzate nel quadro degli accordi con le isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania e la Norvegia

"Tenendo conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 30 ottobre 1997 per quanto riguarda gli accordi di pesca con paesi terzi e in particolare il punto 4, lettera i), la delegazione spagnola ribadisce l'importanza che annette ad una applicazione flessibile degli accordi di pesca anzitutto per quanto riguarda il trasferimento delle possibilità di pesca da uno Stato membro ad un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Nonostante il lasso di tempo trascorso dall'adozione di tali conclusioni da parte del Consiglio, il regolamento concernente i TAC e i contingenti per il 2002 non contiene disposizioni per questi trasferimenti nell'ambito delle possibilità di pesca ottenute nel quadro degli accordi di pesca, e in particolare quelli con le isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania e la Norvegia. Tali trasferimenti sono indubbiamente necessari per una gestione corretta e la loro mancanza può pregiudicare la piena utilizzazione delle possibilità di pesca accordate nel quadro di detti accordi, elemento essenziale per salvaguardare gli interessi della Comunità nel suo insieme.

La delegazione spagnola riafferma la necessità di una tempestiva presentazione di proposte concrete per mettere in atto le suddette conclusioni del Consiglio."

DICHIARAZIONE 176/01

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, del Regno Unito, danese, svedese e finlandese

"Le delegazioni tedesca, del Regno Unito, danese, svedese e finlandese riaffermano l'importanza delle conclusioni adottate dal Consiglio del 30 ottobre 1997 relative agli accordi di pesca con paesi terzi. Tra queste figura l'invito rivolto alla Commissione affinché esamini in quale misura si possa giungere ad una maggiore flessibilità nell'attuazione di detti accordi, studiando, tra l'altro, accordi che consentano di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Le delegazioni tedesca, del Regno Unito, danese, svedese e finlandese riaffermano che sarebbe contrario al principio di stabilità relativa conferire alla Commissione il potere di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro all'altro nel caso degli accordi di pesca con le Isole Faerøer, la Groenlandia, l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania."

DICHIARAZIONE 177/01

Dichiarazione della delegazione spagnola sulla ripartizione per il 2002 di taluni contingenti di catture nelle acque dell'Islanda, della Lettonia, dell'Estonia e della Lituania

"La delegazione spagnola ritiene che la ripartizione tra gli Stati membri dello stock di sebasto nelle acque dell'Islanda e delle possibilità di pesca nelle acque della Lettonia e della Lituania per il 2002 non comprometta affatto la ripartizione da attuare nei prossimi anni poiché si tratta di nuove possibilità di pesca derivanti da nuovi accordi tra la Comunità e detti paesi, alle quali tutti gli Stati membri hanno diritto a partecipare in virtù della sentenza del 13 ottobre 1992 della Corte di giustizia nella causa C-63/90 e altre."

DICHIARAZIONE 178/01

Dichiarazione della delegazione portoghese sulla ripartizione per il 2002 di alcuni contingenti di cattura nelle acque dell'Islanda

"La delegazione portoghese desidera richiamare l'attenzione sul fatto che la ripartizione di contingenti di pesca nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda dovrà tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri e rispettare il principio di non discriminazione."

DICHIARAZIONE 179/01

Dichiarazione della delegazione portoghese sui contingenti di cattura nelle acque della Groelandia

"Nel 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare e presentare le proposte necessarie ai fini di una gestione efficace degli accordi per quanto riguarda lo sfruttamento ottimale delle possibilità di pesca che ne derivano.

Al momento dell'approvazione del mandato di negoziato per il Quarto protocollo previsto dall'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Danimarca, in rappresentanza della Groenlandia, la Commissione e gli Stati membri beneficiari dell'accordo si sono impegnati a promuovere l'effettivo trasferimento dei contingenti inutilizzati. Finora la Commissione non ha ancora presentato alcuna proposta in tal senso, sebbene le competa garantire la corretta gestione delle possibilità di pesca ottenute in cambio di una contropartita finanziaria.

L'applicazione di meccanismi atti a consentire uno sfruttamento ottimale delle possibilità di pesca riveste un'importanza fondamentale in particolare allorché taluni Stati membri devono far fronte a perdite consistenti di contingenti di pesca che implicano il fermo di pescherecci comunitari e, nel contempo, alcuni contingenti non sono pienamente utilizzati.

I principi guida della politica comune della pesca - segnatamente il principio della stabilità relativa - devono essere presi in considerazione, ma non possono essere invocati senza reale fondamento per sovrapporsi ad altri principi basilari del sistema giuridico della Comunità, in particolare i principi di equità, non discriminazione e solidarietà.

Il Portogallo auspica quindi che la Commissione presenti proposte adeguate per rispettare gli impegni assunti riguardo alla sottoutilizzazione di contingenti nell'ambito dell'accordo di pesca con la Danimarca, in rappresentanza della Groenlandia."

DICHIARAZIONE 180/01

Dichiarazione della delegazione portoghese sulla ripartizione dei contingenti di cattura nelle acque dell'Estonia, della Lettonia e della Lituana

"La delegazione portoghese parte dal presupposto che la ripartizione dei contingenti approvata per il 2002 non pregiudichi le ripartizioni degli anni successivi, poiché i contingenti per la Comunità nelle acque dell'Estonia, della Lettonia e della Lituana rappresentano nuove possibilità di pesca alle quali hanno diritto tutti gli Stati membri, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 1992 (Causa C-63/90)."

DICHIARAZIONE 181/01

Dichiarazione della delegazione tedesca

"A giudizio della delegazione tedesca, la ripartizione tra gli Stati membri dei diritti di pesca concessi per il 2002 dall'Islanda per il sebasto è conforme al principio della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 182/01

Dichiarazione della delegazione tedesca

"A giudizio della delegazione tedesca, la ripartizione tra gli Stati membri dei diritti di pesca concessi per il 2002 dalla Lettonia e dalla Lituania per il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone e lo spratto, sulla quale il Consiglio ha raggiunto un accordo il 17 e 18 dicembre 2001, è conforme al principio della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 183/01

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che intende continuare a stabilire in modo forfettario i coefficienti di trasformazione del latte scremato trasformato in caseina o del latte scremato in polvere, utilizzati per calcolare i valori previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90."

Dichiarazione della Commissione sugli articoli 11 e 15

DICHIARAZIONE 184/01

"Per quanto riguarda la definizione di "giovane agricoltore", la Commissione procederà a una modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio allo scopo di introdurre una definizione comune di "giovane agricoltore". A tal riguardo, essa terrà conto delle definizioni esistenti nel regolamento (CE) n. 1257/1999 (sviluppo rurale) e nel regolamento (CE) n. 1493/1999 (OCM vino)."

DICHIARAZIONE 185/01

"Il riferimento ai diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori comprende sia i diritti concessi (e ancora validi) nell'ambito del precedente regime del regolamento (CEE) n. 822/87, sia i diritti concessi a titolo dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 oggetto della modifica."

DICHIARAZIONE 186/01

"In applicazione dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1227/2000, i diritti di impianto concessi nel quadro dei programmi di miglioramento materiale previsti dal regolamento (CE) n. 950/97 e disciplinati dall'articolo 6 del vecchio regolamento (CEE) n. 822/87 che erano validi alla data del 1° agosto 2000 vengono automaticamente assegnati alla pertinente riserva nazionale o regionale. Se la riserva non è stata ancora costituita, i diritti restano sospesi fino alla data di creazione della riserva e vengono allora automaticamente assegnati alla riserva."

DICHIARAZIONE 187/01

Dichiarazione della Commissione al considerando 10 bis

"La Commissione dichiara di non poter garantire che sarà possibile rispondere alla richiesta formulata al considerando 10 bis che interessa *anche* il suo diritto d'iniziativa.

La Commissione insiste sul fatto che la costituzione di un elenco positivo è una questione complessa nella quale sono coinvolti gli Stati membri e le parti interessate. Per tal motivo, la Commissione ha avviato uno studio di fattibilità sulla costituzione di un elenco positivo di materie prime per mangimi. La Commissione trasmetterà una relazione sui risultati dello studio al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 31 dicembre 2002. Alla luce dei risultati di detto studio, la Commissione intende presentare adeguate proposte a tempo debito."

DICHIARAZIONE 188/01

Dichiarazione delle delegazioni italiana e greca

"L'Italia e la Grecia, pur aderendo in uno spirito costruttivo e di collaborazione all'accordo raggiunto sulla direttiva ozono, esprimono preoccupazione per i nuovi contenuti introdotti dal Parlamento nel testo di compromesso relativamente alla definizione e ai termini per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine. Ciò in ragione del fatto che gli impegni aggiuntivi introdotti non tengono conto della particolare situazione meteorologica ed emissiva dei paesi dell'area mediterranea e non sono fondati su solide basi scientifiche."

DICHIARAZIONE 189/01

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 4, paragrafo 2

"Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di proporre al comitato di gestione che siano mantenute le zone i cui produttori beneficiano attualmente del premio per capra. L'elenco di tali zone può essere ampliato in futuro con la stessa procedura per tener conto degli sviluppi registrati in materia."

DICHIARAZIONE 190/01

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 6, paragrafo 2

"Il Consiglio invita la Commissione a presentare entro il primo semestre del 2002 una proposta volta a migliorare i requisiti comunitari relativi all'identificazione e alla registrazione nel settore ovino e caprino."

DICHIARAZIONE 191/01

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"Il Regno Unito non sostiene la proposta del Consiglio relativa a una direttiva riveduta concernente il miele. Lo spirito del vertice di Edimburgo del 1992 consisteva nel semplificare le direttive verticali sui prodotti alimentari alla luce di un approccio più orizzontale alla normativa in materia. Dalla revisione della direttiva concernente il miele ne è risultata una assai più prescrittiva e complessa con scarsi vantaggi diretti per il consumatore. Oggetto di preoccupazione è altresì l'introduzione della formulazione obbligatoria "miele per uso industriale" per la vendita al dettaglio. Il Regno Unito non giudica necessaria questa formulazione aggiuntiva, che potrebbe compromettere il significato delle misure in materia di sicurezza e di marchi di qualità in altre situazioni."

DICHIARAZIONE 192/01

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola ritiene che la proposta in esame non consegua pienamente l'obiettivo principale di operare una semplificazione al fine di armonizzare le norme di etichettatura dei prodotti contemplati.

Fin da quando è stata avviata la revisione della direttiva 74/409/CEE, è stata valutata la necessità di differenziare chiaramente il "miele" dal "miele per uso industriale", data la diversa qualità dei due prodotti.

La delegazione spagnola giudica inaccettabile riservare un trattamento differente nei diversi paesi al medesimo prodotto; d'altro lato la denominazione "baker's honey" o simili potrebbe indurre in errore il consumatore, il quale potrebbe interpretarla come se si trattasse di un prodotto anche più adeguato del miele genuino per determinati usi. Non è sufficiente integrare la suddetta denominazione con i termini "solo per uso culinario" o con termini equivalenti per informare il consumatore circa la vera natura del prodotto, e tantomeno si garantisce in tal modo l'uso corretto di quest'ultimo.

La delegazione spagnola ritiene pertanto che la direttiva in esame non raggiunga un livello di armonizzazione accettabile per quanto riguarda il "miele per uso industriale" e possa quindi compromettere gli obiettivi per i quali è stata concepita: informare il consumatore e tutelare la correttezza delle transazioni commerciali."

DICHIARAZIONE 193/01

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 6

1. "La delega di competenza per l'adeguamento degli atti comunitari al progresso tecnico costituisce un principio generale secondo cui il legislatore prevede una procedura semplificata al fine di adeguare gli atti comunitari alle evoluzioni della scienza e della tecnica. Di conseguenza tale principio riguarda anche altri settori oltre a quello dei prodotti alimentari in senso stretto. Così questo principio è stato applicato assai ampiamente in passato, non solo per tutte le direttive "ostacoli tecnici", ma anche per altri atti comunitari importanti.
2. La Commissione ritiene infatti che il rapido adeguamento della legislazione al progresso tecnico sia indispensabile alla competitività dei settori europei interessati e che la procedura di comitato sia lo strumento appropriato al riguardo. Inoltre gli operatori economici desiderano che la Comunità acceleri il suo processo decisionale allorché emergono dati tecnici o scientifici nuovi.
3. Pertanto la Commissione è del parere che le disposizioni dell'articolo 5 siano i mezzi più adatti per far fronte a queste necessità.
4. La Commissione ha analizzato la direttiva e prende in considerazione l'adeguamento al progresso tecnico:
 - ° ad esempio l'adeguamento delle caratteristiche di composizione del miele di cui all'allegato II.

Non si tratta quindi di applicare "l'adeguamento al progresso tecnico" alla portata del campo di applicazione delle direttive né alle definizioni dei prodotti contenute negli allegati."

DICHIARAZIONE 194/01

Dichiarazione della delegazione tedesca

“La Germania è preoccupata dell’inserimento del miele sottoposto a filtraggio nella direttiva concernente il miele, in considerazione della rintracciabilità e dell’informazione dei consumatori. La Germania invita pertanto la Commissione ad elaborare disposizioni relative al miele, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5 della posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.”

DICHIARAZIONE 195/01

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 4 ¹

1. "La delega di competenza per l'adeguamento degli atti comunitari al progresso tecnico costituisce un principio generale secondo cui il legislatore prevede una procedura semplificata al fine di adeguare gli atti comunitari alle evoluzioni della scienza e della tecnica. Di conseguenza tale principio riguarda anche altri settori oltre a quello dei prodotti alimentari in senso stretto. Così questo principio è stato applicato assai ampiamente in passato, non solo per tutte le direttive "ostacoli tecnici", ma anche per altri atti comunitari importanti.
2. La Commissione ritiene infatti che il rapido adeguamento della legislazione al progresso tecnico sia indispensabile alla competitività dei settori europei interessati e che la procedura di comitato sia lo strumento appropriato al riguardo. Inoltre gli operatori economici desiderano che la Comunità acceleri il suo processo decisionale allorché emergono dati tecnici o scientifici nuovi.
3. Pertanto la Commissione è del parere che le disposizioni degli articoli 4 (proposta di direttiva sugli zuccheri), 5 (proposta di direttiva sul latte conservato) e 7 (proposta di direttiva sui succhi di frutta e prodotti simili) siano i mezzi più adatti per far fronte a queste necessità.
4. La Commissione ha analizzato le direttive relative al latte conservato, agli zuccheri e ai succhi di frutta. Per ciascuna di queste direttive essa prende in considerazione la Commissione tiene conto dell'adeguamento al progresso tecnico.
 - Nella proposta sugli zuccheri, ad esempio, la direttiva fa riferimento a metodi di analisi risalenti al 1969 ormai superati; l'adeguamento di questi metodi dovrebbe quindi poter essere deciso mediante una procedura rapida di comitato.

¹ **Dichiarazione identica alle dichiarazioni 197/01 e 203/01 figuranti nel presente documento.**
Cette déclaration est identique aux déclarations 197/01 et 203/01 contenues au présent document.

- Per quanto riguarda la proposta sul latte conservato, gli adeguamenti dei criteri di composizione e di trattamento sono stabiliti negli allegati I e II. La disposizione relativa alla raccomandazione particolare di impiego per i lattanti rientra nel campo d'applicazione dell'atto di base.
- Per quanto concerne la proposta sui succhi di frutta, ad esempio, una denominazione particolare, qualora si renda necessaria a seguito di una nuova adesione, dovrebbe poter essere decisa mediante una procedura rapida di comitato. Lo stesso vale qualora occorra determinare le sostanze precise utilizzate per i trattamenti autorizzati nella fabbricazione di succhi di frutta e nettari.

In questi tre casi non si tratta quindi di applicare "l'adeguamento al progresso tecnico" alla portata del campo d'applicazione delle direttive né alle definizioni dei prodotti contenute negli allegati."

DICHIARAZIONE 196/01

Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione in merito ai metodi di analisi

- a) "Il metodo descritto nella parte B dell'allegato della presente direttiva potrebbe richiedere un aggiornamento. La Commissione si impegna ad esaminare al più presto la questione e, se del caso, ad adottare misure al riguardo.
- b) La direttiva 79/796/CEE della Commissione sui metodi di analisi è obsoleta; la Commissione prenderà le misure appropriate nel settore."

DICHIARAZIONE 197/01

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 7¹

1. "La delega di competenza per l'adeguamento degli atti comunitari al progresso tecnico costituisce un principio generale secondo cui il legislatore prevede una procedura semplificata al fine di adeguare gli atti comunitari alle evoluzioni della scienza e della tecnica. Di conseguenza tale principio riguarda anche altri settori oltre a quello dei prodotti alimentari in senso stretto. Così questo principio è stato applicato assai ampiamente in passato, non solo per tutte le direttive "ostacoli tecnici", ma anche per altri atti comunitari importanti.
2. La Commissione ritiene infatti che il rapido adeguamento della legislazione al progresso tecnico sia indispensabile alla competitività dei settori europei interessati e che la procedura di comitato sia lo strumento appropriato al riguardo. Inoltre gli operatori economici desiderano che la Comunità acceleri il suo processo decisionale allorché emergono dati tecnici o scientifici nuovi.
3. Pertanto la Commissione è del parere che le disposizioni degli articoli 4 (proposta di direttiva sugli zuccheri), 5 (proposta di direttiva sul latte conservato) e 7 (proposta di direttiva sui succhi di frutta e prodotti simili) siano i mezzi più adatti per far fronte a queste necessità.
4. La Commissione ha analizzato le direttive relative al latte conservato, agli zuccheri e ai succhi di frutta. Per ciascuna di queste direttive essa prende in considerazione la Commissione tiene conto dell'adeguamento al progresso tecnico.
 - Nella proposta sugli zuccheri, ad esempio, la direttiva fa riferimento a metodi di analisi risalenti al 1969 ormai superati; l'adeguamento di questi metodi dovrebbe quindi poter essere deciso mediante una procedura rapida di comitato.

¹ **Dichiarazione identica alle dichiarazioni 195/01 e 203/01 figuranti nel presente documento.**
Cette déclaration est identique aux déclarations 195/01 et 203/01 contenues au présent document.

- Per quanto riguarda la proposta sul latte conservato, gli adeguamenti dei criteri di composizione e di trattamento sono stabiliti negli allegati I e II. La disposizione relativa alla raccomandazione particolare di impiego per i lattanti rientra nel campo d'applicazione dell'atto di base.
- Per quanto concerne la proposta sui succhi di frutta, ad esempio, una denominazione particolare, qualora si renda necessaria a seguito di una nuova adesione, dovrebbe poter essere decisa mediante una procedura rapida del comitato. Lo stesso vale qualora occorra determinare le sostanze precise utilizzate per i trattamenti autorizzati nella fabbricazione di succhi di frutta e nettari.

In questi tre casi non si tratta quindi di applicare "l'adeguamento al progresso tecnico" alla portata del campo d'applicazione delle direttive né alle definizioni dei prodotti contenute negli allegati."

DICHIARAZIONE 198/01

Dichiarazione della Commissione sull'allegato I, parte I, punto 1. lettere a) e b)

"La Commissione, pur ritenendo che la soluzione di compromesso raggiunta sulla definizione dei prodotti crei un equilibrio soddisfacente tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori, si impegna a esaminare, prima dell'adozione definitiva dell'atto, l'eventuale impatto della definizione di "succhi di frutta" e di "succhi di frutta ottenuti da succhi concentrati" sul mercato e sul commercio internazionale."

DICHIARAZIONE 199/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'allegato I, parte II, ultimo trattino

"Il Consiglio e la Commissione convengono che occorrerà esaminare l'impatto dell'allegato I, parte II, ultimo trattino, in particolare la questione del tenore di oligosaccaridi e, se del caso, presentare proposte."

DICHIARAZIONE 200/01

Dichiarazione della delegazione greca sull'articolo 1

"La delegazione greca ritiene che l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva dei prodotti da forno fini e della pasticceria non risolva il problema delle norme di commercializzazione di detti prodotti al di fuori della catena di produzione e degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati al grande pubblico e alla ristorazione collettiva.

Per evitare il rischio di indebolire in pratica il contenuto della direttiva, tenuto conto in particolare del principio dell'"inverse carry-over", prossimamente dovrebbe essere adottato un atto di applicazione orizzontale contenente disposizioni complementari per i prodotti delle "fasi intermedie".

DICHIARAZIONE 201/01

Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 2, paragrafo 6 e sull'allegato III, parte B, punto 1, quarto trattino

"La delegazione tedesca ritiene lecito presumere, qualora il tenore di anidride solforosa sia superiore a 10 mg/kg, che si debba indicare un additivo nell'elenco degli ingredienti. A suo avviso le norme previste per quanto riguarda le disposizioni orizzontali delle direttive 79/112/CEE e 95/2/CE sono superflue e non servono a semplificare la normativa. Ciò nonostante, essa può accettare le norme che suscitano i suoi dubbi nell'interesse di una rapida adozione della direttiva."

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 5

1. "La delega di competenza per l'adeguamento degli atti comunitari al progresso tecnico costituisce un principio generale secondo cui il legislatore prevede una procedura semplificata al fine di adeguare gli atti comunitari alle evoluzioni della scienza e della tecnica. Di conseguenza tale principio riguarda anche altri settori oltre a quello dei prodotti alimentari in senso stretto. Così questo principio è stato applicato assai ampiamente in passato, non solo per tutte le direttive "ostacoli tecnici", ma anche per altri atti comunitari importanti.
2. La Commissione ritiene infatti che il rapido adeguamento della legislazione al progresso tecnico sia indispensabile alla competitività dei settori europei interessati e che la procedura di comitato sia lo strumento appropriato al riguardo. Inoltre gli operatori economici desiderano che la Comunità acceleri il suo processo decisionale allorché emergono dati tecnici o scientifici nuovi.
3. Pertanto la Commissione è del parere che le disposizioni dell'articolo 5 (proposta di direttiva relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni) siano i mezzi più adatti per far fronte a queste necessità.
4. La Commissione ha analizzato la direttiva e prende in considerazione l'adeguamento al progresso tecnico:
 - ° ad esempio l'adeguamento dei trattamenti delle materie prime di cui all'allegato III.

Non si tratta quindi di applicare "l'adeguamento al progresso tecnico" alla portata del campo di applicazione delle direttive né alle definizioni dei prodotti contenute negli allegati."

DICHIARAZIONE 203/01

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5¹

1. "La delega di competenza per l'adeguamento degli atti comunitari al progresso tecnico costituisce un principio generale secondo cui il legislatore prevede una procedura semplificata al fine di adeguare gli atti comunitari alle evoluzioni della scienza e della tecnica. Di conseguenza tale principio riguarda anche altri settori oltre a quello dei prodotti alimentari in senso stretto. Così questo principio è stato applicato assai ampiamente in passato, non solo per tutte le direttive "ostacoli tecnici", ma anche per altri atti comunitari importanti.
2. La Commissione ritiene infatti che il rapido adeguamento della legislazione al progresso tecnico sia indispensabile alla competitività dei settori europei interessati e che la procedura di comitato sia lo strumento appropriato al riguardo. Inoltre gli operatori economici desiderano che la Comunità acceleri il suo processo decisionale allorché emergono dati tecnici o scientifici nuovi.
3. Pertanto la Commissione è del parere che le disposizioni degli articoli 4 (proposta di direttiva sugli zuccheri), 5 (proposta di direttiva sul latte conservato) e 7 (proposta di direttiva sui succhi di frutta e prodotti simili) siano i mezzi più adatti per far fronte a queste necessità.
4. La Commissione ha analizzato le direttive relative al latte conservato, agli zuccheri e ai succhi di frutta. Per ciascuna di queste direttive essa prende in considerazione la Commissione tiene conto dell'adeguamento al progresso tecnico.
 - Nella proposta sugli zuccheri, ad esempio, la direttiva fa riferimento a metodi di analisi risalenti al 1969 ormai superati; l'adeguamento di questi metodi dovrebbe quindi poter essere deciso mediante una procedura rapida di comitato.

¹ Dichiarazione identica alle dichiarazioni 195/01 e 197/01 figuranti nel presente documento.
Cette déclaration est identique aux déclarations 195/01 et 197/01 contenues au présent document.

- Per quanto riguarda la proposta sul latte conservato, gli adeguamenti dei criteri di composizione e di trattamento sono stabiliti negli allegati I e II. La disposizione relativa alla raccomandazione particolare di impiego per i lattanti rientra nel campo d'applicazione dell'atto di base.
- Per quanto concerne la proposta sui succhi di frutta, ad esempio, una denominazione particolare, qualora si renda necessaria a seguito di una nuova adesione, dovrebbe poter essere decisa mediante una procedura rapida di comitato. Lo stesso vale qualora occorra determinare le sostanze precise utilizzate per i trattamenti autorizzati nella fabbricazione di succhi di frutta e nettari.

In questi tre casi non si tratta quindi di applicare "l'adeguamento al progresso tecnico" alla portata del campo d'applicazione delle direttive né alle definizioni dei prodotti contenute negli allegati."

DICHIARAZIONE 204/01

Dichiarazione della Commissione in merito alla proposta

"La Commissione dichiara che seguirà attentamente l'evoluzione del mercato del latte conservato e in modo particolare gli aspetti relativi al tenore di materie proteiche. Al riguardo essa esaminerà le conseguenze per quanto riguarda segnatamente:

- la competitività delle imprese europee,
- le disposizioni relative al latte conservato adottate nell'ambito del "Codex Alimentarius",
- l'immagine del prodotto,
- l'opportunità di un'etichettatura appropriata,
- l'incidenza sul bilancio comunitario.

La Commissione presenterà una relazione al Consiglio nel corso del 2000 e proporrà, se del caso, un adeguamento della presente direttiva."

DICHIARAZIONE 205/01

Dichiarazione della delegazione olandese

"I Paesi Bassi ritengono che sia nell'interesse della competitività del settore lattiero europeo autorizzate la standardizzazione dei tenori di materie proteiche su scala comunitaria. I Paesi Bassi deplorano che la Commissione non abbia ancora presentato una relazione sull'evoluzione del mercato del latte conservato e la invitano a farlo quanto prima."

DICHIARAZIONE 206/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa al nuovo articolo 22, paragrafo 3, punto a)

Déclaration du Conseil et de la Commission concernant l'article 22, paragraphe 3, point a), nouveau

"Per quanto riguarda le fatture emesse da un terzo in nome o per conto del soggetto passivo, al Consiglio e alla Commissione risulta che in un contratto tra le due parti, la responsabilità in ordine alla garanzia della correttezza e validità delle fatture sia tutta del soggetto passivo."

DICHIARAZIONE 207/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa al nuovo articolo 22, paragrafo 3, punto b), terzo comma

Déclaration du Conseil et de la Commission concernant l'article 22, paragraphe 3, point b), troisième alinéa, nouveau

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che una firma, nel senso giuridico del termine, non sarà mai richiesta sulle fatture, fatta salva la firma elettronica su fatture elettroniche, che è un elemento standard di sicurezza."

DICHIARAZIONE 208/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa al nuovo articolo 22, paragrafo 3, punto b), quinto comma

Déclaration du Conseil et de la Commission concernant l'article 22, paragraphe 3, point b), cinquième alinéa, nouveau

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni relative alla lingua da utilizzare per le fatture e alla traduzione di queste lasciano impregiudicate le disposizioni particolari relative ad altri documenti, quali quelli di trasporto o d'accompagnamento."

DICHIARAZIONE 209/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa al nuovo articolo 22, paragrafo 3, punto d), quarto comma

Déclaration du Conseil et de la Commission concernant l'article 22, paragraphe 3, point d), quatrième alinéa, nouveau

"Il Consiglio e la Commissione convengono di redigere e mettere a disposizione del pubblico un elenco dei periodi di archiviazione stabiliti dagli Stati membri."

DICHIARAZIONE 210/01

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa al nuovo articolo 22, paragrafo 9, punto e)

Déclaration du Conseil et de la Commission concernant l'article 22, paragraphe 9, point e), nouveau

"Il Consiglio e la Commissione convengono che il numero di registrazione fiscale non è necessariamente un numero attribuito unicamente a fini fiscali."

DICHIARAZIONE 211/01

Dichiarazione della Commissione concernente la decisione del Consiglio relativa all'adeguamento della parte VII e dell'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune nonché dell'allegato 14a del Manuale comune

"La Commissione ritiene che la sostituzione di un regime di diritti da riscuotere per i visti con un regime di contributi per i costi amministrativi non possa essere effettuata mediante un semplice adeguamento dell'Istruzione consolare comune (ICC) e del Manuale comune, risultante da una decisione del Consiglio sulla base dei regolamenti nn. 789/2001 e 790/2001.

In effetti, la relazione stabilita dall'ICC e dal Manuale comune tra la riscossione del diritto e il rilascio del visto ha il suo fondamento giuridico nell'articolo 17, paragrafo 3, lettera d) della Convenzione di applicazione Schengen. Emerge da tale disposizione che i diritti sono riscossi per il rilascio dei visti e non per il trattamento delle domande di visto.

La Commissione ritiene quindi che l'istituzione di un regime di contributi per i costi amministrativi richieda una modifica preliminare della convenzione di applicazione Schengen. Qualora il Consiglio adottasse la sua decisione senza tale modifica preliminare, la Commissione si riserva tutti i diritti che le conferisce il trattato."

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2392° Consiglio "Occupazione e politica sociale" del 3 dicembre 2001 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S.Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000 doc. 13890/01 + COR 1 (it) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari doc. 12394/01 + REV 1 (fi) + ADD 1 Decisioni del Consiglio riguardanti quattro protocolli aggiuntivi "Vini e bevande spiritose" agli accordi di stabilizzazione e di associazione e agli accordi interinali con la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia docc. 13584/01 + COR 1 (pt), 13586/01 + COR 1 (sv) + COR 2 (it) + COR 3 (el) + COR 4 (pt), 13587/01 + COR 1 (pt), 13588/01 + COR 1 (pt) Risoluzione del Consiglio sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese doc. 14180/01 + COR 1 (fi) + REV 1 (en) 2393° Consiglio "Economia e Finanza" del 4 dicembre 2001 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) doc. 11304/01 + COR 1 + REV 1 (es) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (de)	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche doc. 11356/01 + COR 1 (sv) + COR 2 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (de) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate doc. 14229/01 + COR 1 (pt) Regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione doc. 13367/01 2395° Consiglio "Trasporti e telecomunicazioni" del 6 dicembre 2001 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione de l'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato docc. 8010/1/01 REV 1, 8008/01 + REV 1 (en) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità doc. 14091/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 + REV 1 COR 2 (fi)	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) doc. 12332/01 + COR 1 (fi) + COR 2 (da) + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale doc. 13397/01 + ADD 1 2396° Consiglio "Giustizia, affari interni e protezione civile" del 6.12.01 Raccomandazione del Consiglio riguardante la determinazione di una scala di valutazione comune delle minacce nei confronti di personalità in visita nell'Unione europea doc. 8168/01 + COR 1 (en,es,sv) Risoluzione del Consiglio concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro doc. 13858/01 + COR 1 + COR 2 (fi) Decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea doc. 13923/01 + COR 1 (nl,el,es,pt,fi) Decisione del Consiglio che estende il mandato dell'Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell'allegato della convenzione Europol doc. 14195/01	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) doc. 13592/01 Procedura scritta completata il 07.12.01 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro doc. 14562/01 + ADD 1 2397° Consiglio "Affari generali" del 10 dicembre 2001 Cipro/Malta • Adoption des décisions du Conseil relatives à la conclusion de deux accords entre la CE et Malte et Chypre respectivement, concernant les poissons et les produits de la pêche, sous la forme de protocoles additionnels aux accords d'association CE-Malte et CE-Chypre • Adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea, Malta e la Repubblica di Cipro docc. 14331/01, 14330/01 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia nonché all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'agenzia europea per la ricostruzione doc. 12650/01 Azione comune del Consiglio relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan doc. 14621/01 + REV 1 (en) Azione comune del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa doc. 13762/01 Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/325/CE del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia Erzegovina doc. 14166/01	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2001/549/CE del Consiglio del 16 luglio 2001 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia doc. 14169/01	
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/733/CE del Consiglio, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia doc. 14167/01	
Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 doc. 12732/4/01 REV 4 + COR 1 (de)	Voto contrario P
2398° Consiglio "Ricerca" del 10 dicembre 2001	
Adozione della decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 doc. 13026/01 + COR 1 (fi)	
2401° Consiglio "Economia e finanza" del 13 dicembre 2001	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa doc. 13395/01 + REV 1 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (de) + ADD 1 REV 1 COR 1 (de)	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2400° Consiglio "Pesca" del 17 dicembre 2001	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 doc. 13013/01	
Accordo con la Mauritania	
- Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 doc. 13712/01 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 doc. 13703/01	
<u>Déclarations de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie rendues publiques</u>	
<u>Dichiarazione della Germania</u>	
<i>"Considerate le strette relazioni tra la Comunità e la Mauritania e la cooperazione instauratasi da tempo nel settore della pesca, <u>la Germania</u> si rallegra della conclusione dei negoziati con questo paese.</i> <i><u>La Germania</u> riconosce gli elementi positivi del nuovo protocollo. La Comunità ha garantito alla flotta europea notevoli possibilità di pesca. Nell'articolo 4 del protocollo è stata inserita una nuova clausola di salvaguardia che può portare ad una migliore valutazione dello stato delle risorse. Tuttavia, il protocollo contiene anche alcuni elementi che destano preoccupazioni. Sono state infatti aumentate le possibilità di pesca di alcune specie, in particolare dei cefalopodi, benché vi siano attualmente segnali di uno stato insoddisfacente degli stock. La contropartita finanziaria è stata aumentata in maniera sproporzionata, senza che l'aumento delle possibilità di pesca lo giustificasse. Questi elementi non dovrebbero costituire un precedente per altri accordi. Rammentando le conclusioni del Consiglio del 1997 e la recente relazione della Corte dei conti</i>	
Voto contrario di EL Astensione I	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
<i>europea e tenendo conto del dibattito sulla riforma della politica comune della pesca, si dovrebbero sottolineare gli obiettivi della futura politica in materia di accordi di pesca con i paesi terzi.</i> <i>È palese l'esigenza di una maggiore coerenza tra la politica comunitaria in materia di pesca e la politica di sviluppo, dell'ambiente e commerciale in uno spirito di partenariato con i paesi terzi interessati.</i> <i>Nel dibattito sulla riforma della politica comune della pesca la Comunità dovrebbe cogliere l'occasione per concordare alcune iniziative concrete per accrescere la coerenza, per dare in tal modo a tutti gli interessati e all'opinione pubblica un segnale chiaro dell'impegno della Comunità in questo senso.</i> <i>Si dovrebbe migliorare la valutazione delle risorse pertinenti nelle zone economiche esclusive dei paesi costieri in via di sviluppo. A tal fine è necessario che la Comunità incoraggi i paesi costieri in questione a intensificare la raccolta di dati sullo stato delle risorse e la ricerca scientifica. Si dovrebbe istituire ed attuare un comitato misto al quale partecipino scienziati del paese terzo interessato e la Comunità, come previsto nell'articolo 4 del nuovo protocollo sulla Mauritania.</i> <i>È essenziale che la Commissione presenti una relazione di valutazione esauriente a tempo debito, prima dell'inizio dei negoziati con il paese terzo. La relazione dovrebbe contenere fra l'altro gli elementi seguenti:</i> - <i>una valutazione dell'impatto ambientale, corredata di informazioni sullo stato delle risorse in questione, con l'indicazione delle fonti,</i> - <i>una valutazione delle eccedenze delle possibilità di pesca per la flotta comunitaria in base al volume sostenibile dei totali di catture e alla stima ottimale del potenziale di catture attuale e futuro (in relazione alla durata dell'accordo) del paese costiero in via di sviluppo interessato,</i> - <i>se gli elementi per la valutazione dello stato degli stock sono insufficienti, informazioni sulle modalità di applicazione del principio di precauzione nel quadro della gestione delle risorse,</i> - <i>la situazione della flotta nazionale del paese terzo, la sua evoluzione passata e futura prevista, in considerazione della priorità che lo sviluppo della flotta nazionale dovrebbe avere.</i>	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
<i>Si raccomanda che tutti i servizi pertinenti, soprattutto la direzione generale della Commissione competente per la cooperazione tecnica, siano associati ai negoziati dall'inizio dei lavori preparatori.</i> <i>La Comunità dovrebbe incoraggiare i paesi costieri in via di sviluppo interessati a migliorare il controllo e l'applicazione degli accordi. Si chiede alla Commissione di far sì che tutti gli Stati membri trasmettano i dati relativi alle catture in maniera completa e nella forma adeguata. La relazione di valutazione dovrebbe contenere informazioni in merito ai dati trasmessi.</i> <i>È opportuno evitare aumenti sproporzionati dei costi degli accordi. Ai fini della trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare, dopo i negoziati, il calcolo dei costi delle possibilità di pesca per i vari stock."</i> <u>Dichiarazione della Spagna</u> 1. <i>"La delegazione spagnola, nel quadro dell'accordo di pesca, si impegna ad offrire alle delegazioni italiana e greca le possibilità di pesca eccedentarie delle categorie 2 e 4, fatto salvo il principio di stabilità relativa.</i> 2. <i>La delegazione spagnola si esprime nel modo seguente in merito alla dichiarazione presentata dalla delegazione tedesca sull'accordo di pesca con la Mauritania:</i> <i>si ritiene che si debba tener conto delle azioni di cooperazione intraprese a livello bilaterale in materia di pesca e che grazie a queste il negoziatore comunitario possa capire la portata e l'importanza che l'Unione europea attribuisce al settore della pesca. La Spagna ha informato la Comunità dei vari tipi di cooperazione che esistono con la Mauritania mentre gli altri Stati membri non lo hanno fatto.</i> <i>Per quanto riguarda lo stato delle risorse di cefalopodi, la Commissione si è basata sulle relazioni e sulle valutazioni disponibili nonché sulle recenti informazioni relative alla presenza di altre flotte nella zona di pesca. Per quanto riguarda i cefalopodi si è accertata la diminuzione di 40 navi che operavano in detta zona e l'accordo comporta soltanto 5 nuove licenze.</i>	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
<i>Invece le informazioni sullo stato delle risorse di piccoli pesci pelagici non sono così approfondite come quelle disponibili sui cefalopodi. Questa situazione può mettere a rischio 60.000 posti di lavoro, sia in Mauritania che in Senegal, che dipendono dalle catture di alaccia ed altri pesci pelagici, di cui la flotta comunitaria ha previsto catture superiori a 200.000 tonnellate.</i> <i>Infine, la delegazione spagnola desidera sottolineare che in tutte le operazioni alle quali partecipano le navi spagnole esiste un impegno solidale di promuovere l'imbarco di marinai mauritani fino ad un livello pari al 40% circa dell'equipaggio rispetto al 20% dell'imbarco di marinai della flotta pelagica.</i> <i>La delegazione spagnola ritiene che questo tipo di dichiarazione possa pregiudicare il dibattito che, nel quadro della riforma della politica comune della pesca, si terrà il prossimo anno e il cui obiettivo è il conseguimento dell'applicazione corretta dei principi già enunciati nelle conclusioni sugli accordi internazionali di pesca del 1997 relativi alla solidarietà, equità e non discriminazione nel settore della pesca."</i> <u>Dichiarazione della Grecia</u> <i>"La Grecia ha votato contro l'accordo raggiunto in sede di Consiglio sul rinnovo del protocollo dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Mauritania, per i seguenti motivi:</i> <i>* Si sarebbero dovute includere possibilità di pesca per le navi greche riguardo alle categorie 1 (crostacei), 4 (pesci) e 5 (cefalopodi), dato che sia nel quadro del protocollo precedente che nel corso del periodo iniziale di applicazione le navi greche hanno partecipato pienamente allo sfruttamento nell'ambito dei contingenti comunitari di altri Stati membri non utilizzati..</i> <i>* La Grecia ricorda in proposito le conclusioni del Consiglio del 1997 e la terza relazione speciale della Corte dei conti per il 2001 sulla gestione da parte della Commissione europea degli accordi internazionali di pesca, in cui si sottolinea la necessità di evitare il sottoutilizzo dei contingenti nell'ambito degli accordi di pesca con paesi terzi."</i>	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
<u>Dichiarazione dell'Italia</u> <i>"La delegazione italiana deplora che, in occasione dell'approvazione del protocollo di pesca negoziato con la Mauritania, la proposta di ripartizione delle possibilità di pesca dei cefalopodi non abbia tenuto conto della ragionevole aspettativa dell'Italia di ottenere l'assegnazione di una ulteriore licenza rispetto a quelle utilizzate nel passato.</i> <i>Pur nella considerazione dei problemi della Spagna conseguenti al mancato accordo con il Marocco e nei cui confronti è stata espressa la massima solidarietà, la delegazione italiana si rammarica che non si sia invece fatto un più meditato ricorso ai principi di equilibrio e di equità nella ripartizione delle possibilità di pesca dei cefalopodi.</i> <i>Nel ringraziare, infine, la Spagna per la disponibilità a cedere le possibilità di pesca eccedentarie della categoria 4 (pesca demersale profonda), la delegazione italiana tiene a sottolineare che è prassi comunitaria consolidata che le possibilità di pesca non utilizzate dai paesi membri assegnatari siano messe a disposizione di altri Stati membri interessati, ciò al fine di ottimizzare l'utilizzo degli accordi di pesca."</i> Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004 doc. 12061/1/01 REV 1 Regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco 14593/01 Relazioni con i PECO associati • Conclusion de protocoles sur le commerce des produits de la pêche avec la République slovaque, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie docc. 14470/01, 14471/01, 14472/01, 14473/01 + COR 1 (fr,de,it,nl,en,da,el,pt,sv), 14474/01, 14475/01, 14476/01	
	Voto contrario di A

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Turchia/Cipro/Malta - Decisioni del Consiglio relative alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Cipro, di Malta e di Turchia sui principi generali per la partecipazione delle Repubbliche di Cipro, di Malta e di Turchia ai programmi comunitari docc. 13249/01 + COR 1 (it) + COR 2 (de), 13248/01 + COR 1 (de), 13252/01, 13251/01 + COR 1 (de), 13254/01, 13207/01 + COR 1 (de) Regolamento del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000 doc. 14599/01 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento doc. 14056/01 Programma "PERICLE" - Decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLE") doc. 14641/01 - Decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLE") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica doc. 14642/01 2402° Consiglio "Agricoltura" del 19 dicembre 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE doc. 12425/01 + COR 1 (fi) + COR 2 (es) + COR 3 (it) + COR 4 (sv) + COR 5 (pt) + ADD 1	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 – 31 dicembre 2001, onde aggiungere il Senegal all'elenco dei paesi che beneficiano del regime speciale di sostegno ai paesi meno progrediti doc. 15174/01 Azione comune 2001/ /PESC del Consiglio relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale doc. 14743/01 + COR 1 Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa a talune misure applicabili alla Federazione Russa riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA docc. 14224/01 + COR 1 (da,en,fi,sv), 14225/01 + COR 1 + COR 2 (nl), 14226/01 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio doc. 11367/01 + COR 1 (de) + COR 2 (sv) + COR 3 (sv) + ADD 1 + REV 1 COR 1 (fi) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea doc. 13382/01 + COR 1 (fi) + COR 2 (fi) + ADD 1 REV 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti doc. 10794/01 + COR 1 + COR 1 REV 1 (fr,nl) + COR 2 (nl) + ADD 1	

DICEMBRE 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana doc. 14451/01 Procedura scritta completata il 27.12.01 Lotta al terrorismo • Posizione comune del Consiglio relativa alla lotta al terrorismo doc. 14771/01 • Posizione comune del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo doc. 12915/01 • Regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo doc. 14772/01	Astensione di F